

lamento, previsto dall'articolo 32 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), che esonera le associazioni e le società dilettantistiche sportive dall'obbligo dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate per gli incassi di attività svolte, sostituendoli con certificazioni dei proventi;

queste misure consentiranno la semplificazione di adempimenti procedurali burocratici e contabili ad organismi che operano sostanzialmente senza scopo di lucro;

da detto regolamento sono state escluse le seimila associazioni pro loco italiane, che in varie occasioni avevano richiesto di poter usufruire di tali agevolazioni nella organizzazione di manifestazioni di loro competenza, sia per ragioni di costo che di praticità;

infatti le pro loco organizzano manifestazioni quasi esclusivamente all'aperto, con più punti di accesso, e quindi con una difficoltà anche pratica di utilizzare i misuratori fiscali invece degli attuali biglietti di ingresso reperibili presso la Siae, che consentono comunque il controllo fiscale delle manifestazioni e sono più pratici;

inoltre, molte associazioni pro loco effettuano poche manifestazioni con 2 biglietti di ingresso, per cui la spesa che dovranno sostenere per dotarsi del misuratore fiscale rischia di farle rinunciare ad ogni iniziativa;

la richiesta delle pro loco è anche giustificata dal fatto che la loro attività non si svolge per scopi di lucro ma gli eventuali ricavi sono reimpiegati nella promozione del turismo e quindi nell'interesse generale del luogo;

in sede di esame della legge finanziaria per il 2002 il Governo si era impegnato a rivedere la normativa relativa alle pro loco, accogliendo come raccomandazione l'ordine del giorno 9/1984/149, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2001, con cui si chiedeva di escludere tali associazioni dall'obbligo dei misuratori fiscali —

se il Ministro non ritenga opportuno estendere il regime già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche con il regolamento del 7 marzo 2002 alle pro loco, escludendo anche queste associazioni dall'obbligo dei misuratori fiscali, che reca gli aggravii sopra descritti. (4-02861)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

LOSURDO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, su richiesta dei pubblici ministeri Cascini e Del Gaudio, ha emesso mandato di arresto a carico di otto poliziotti (fra cui due funzionari) della questura di Napoli nell'ambito di una delle inchieste sui fatti avvenuti a Napoli il 17 marzo 2001 durante i quali si verificarono violenti scontri fra i dimostranti *no-global* e le forze dell'ordine schierate a difesa del Palazzo Reale dove si svolgeva il *Global Forum*;

il provvedimento adottato dai giudici di Napoli è stato emesso ben 13 mesi dopo lo svolgimento dei fatti per i quali, tra l'altro, si sta indagando contro alcune decine di poliziotti della questura di Napoli per reati di varia natura che sarebbero stati commessi nei confronti dei manifestanti fermati in occasione degli scontri con le forze dell'ordine;

la misura cautelare adottata dai giudici di Napoli ha provocato enorme clamore nel mondo politico e soprattutto nei *massmedia* che hanno dato un massiccio rilievo al fatto che ha visto, soprattutto sotto il profilo della singolarità, una iniziativa giudiziaria a carico di coloro che dalla pubblica opinione sono pacificamente considerati (e lo sono stati effettivamente) gli aggrediti;

inoltre il provvedimento cautelare ha creato sconcerto perché fondato sul presupposto della necessità di impedire l'in-

quinamento delle prove benché dal momento dei fatti fossero trascorsi ben 13 mesi di indagini;

le cronache giornalistiche e televisive hanno poi riportato, con abbondanza di particolari, l'inquietante circostanza che numerosi giudici del tribunale di Napoli avevano partecipato con i dimostranti *no-global* alla manifestazione del 17 marzo 2001 che, come detto, sfociarono poi nella aggressione contro le forze dell'ordine da parte dei dimostranti;

la partecipazione di tali giudici alla manifestazione del 17 marzo 2001 non costituisce un fatto di mero rilievo politico bensì anche di chiarissimo rilievo giuridico perché vengono palesemente a costituirsi i presupposti previsti dagli articoli 36 e 37 del codice penale in tema di astensione e di ricusazione dei giudici —:

se il Ministro interrogato non ritenga di adottare le iniziative di propria competenza affinché sia verificata la sussistenza di un'eventuale incompatibilità ambientale dei magistrati in oggetto.

(3-00937)

Interrogazione a risposta scritta:

CENTO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 5 maggio 2002 nel carcere di Modena è morto, in attesa di processo, a 39 anni e dopo una settimana di coma, il detenuto Domenico Di Gioia già da tempo gravemente malato;

il signor Di Gioia, reduce da cinque gravi crisi cardiache e da un delicatissimo impianto di valvola mitralica meccanica, aveva, tramite i suoi avvocati, chiesto di ottenere gli arresti domiciliari in attesa del giudizio, a causa delle sue condizioni di salute incompatibili col regime carcerario;

egli era inoltre in lista di attesa per il trapianto del cuore ma, pur riconoscendo un quadro clinico catastrofico, i periti del tribunale hanno ignorato la gravità del caso, anche dopo il ricovero del

detenuto in data 15 marzo 2002, all'ospedale Hesperia di Modena per un edema polmonare —:

quali siano le valutazioni del Ministro con riguardo in particolare alla situazione che si sia lasciato in cella un detenuto in condizioni di salute così precarie e incompatibili col regime carcerario;

se non ritenga opportuno, adottando le iniziative nell'ambito della propria competenza, verificare le eventuali omissioni e le responsabilità di questo gravissimo decesso in considerazione delle ripetute richieste degli arresti domiciliari formulate al Giudice delle indagini preliminari, sempre lasciate inottemperate. (4-02865)

* * *

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

SCALIA, CATANOSO e FATUZZO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la compagnia aerea Panair, secondo l'agenzia di stampa specializzata in aviazione Avionews, sarebbe « fallita il 29 marzo 2002 »;

il vettore aereo siciliano Panair Cam, che era in concordato dal 6 febbraio 1999, sembra abbia continuato ad operare in modo pressoché immutato anche dopo tale data;

la compagnia aerea Panair avrebbe continuato la sua attività con il benessere dell'Enac, nella persona del suo direttore generale avvocato Di Palma;

la licenza di servizio pubblico di linea secondo l'ordinamento vigente non è cedibile a terzi né affittabile;

la sicurezza del volo è stata gravemente compromessa fin dalla data del fallimento, in quanto le assicurazioni non coprono i sinistri delle società fallite —:

se, alla luce di quanto sopra evidenziato, non ritenga opportuno di intervenire